

citato Codice di procedura, allorchè essa vien fatta nella querela. Ogni altro atto relativo alla costituzione di parte civile dovrà farsi nella cancelleria del pretore, del tribunale o della corte dove si fa l'istruzione o dove pende il giudizio.

Nelle cause di competenza del capitano od ufficiale di porto, e di cui all'art. 1024 del presente regolamento, se la domanda ecceda il valore di lire 400, il capitano od ufficiale di porto rimetterà la parte richiedente a provvedersi in via civile avanti l'autorità giudiziaria competente e statuirà intanto sulla causa penale.

La somma da depositarsi ai termini dell'art. 565 del detto Codice di procedura sarà da lui determinata e la elezione di domicilio prescritta dall'art. 111, ed il deposito delle spese summenzionate, dovranno farsi nel di lui ufficio. Le notificazioni che occorressero saranno fatte alla parte civile a cura del capitano od ufficiale di porto per mezzo dell'incaricato delle funzioni di usciere, in conformità al disposto dell'art. 1034 del presente regolamento.

Nelle cause anzidette la parte civile potrà comparire all'udienza personalmente o farsi rappresen-

tare da persona munita di procura speciale, come è prescritto pei giudizi pretoriali dall'art. 277 del Codice di procedura penale.

1005. I reati marittimi si provano con gli stessi mezzi coi quali si provano i reati comuni, cioè con verbali o rapporti, con documenti o con testimoni, o con ogni altro mezzo non vietato dalla legge.

1006. Ogni persona che si sarà trovata presente ad un reato marittimo, o che ne avrà in altro modo avuta cognizione, potrà denunciarlo, oltre alle persone contemplate nell'articolo 98 del Codice di procedura penale, al capitano od ufficiale di porto del luogo del reato o della dimora dell'imputato, o del luogo dove egli potesse essere trovato, salvo quanto è espressamente stabilito dal Codice per la marina mercantile e dalla legge sui consolati a riguardo dei reati commessi all'estero od a bordo dei bastimenti mercantili in corso di navigazione.

Senza pregiudizio di quanto è disposto dagli articoli 101, 102 e 103 del Codice di procedura penale, a riguardo delle persone ivi enunciate, la denuncia dei reati marittimi commessi a bordo di un bastimento è obbligatoria